

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Nuovo testo C. 4220 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni</i>)	20
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	39
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	41
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	42
Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439, approvata dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	27
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	43
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Testo base C. 3411 Cancellieri e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	45
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	33
5-11578 Dieni: Sulla sede della Polstrada di Villa San Giovanni	33
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	46
5-11426 Plangger: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nel territorio ionico	34
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	47
5-11577 Fiano: Sugli atti intimidatori ai danni di una amministratrice locale	34
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i>	49
5-11579 Costantino: Sulle condizioni di sicurezza del porto di Ravenna	34
<i>ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)</i>	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità nei trattamenti previdenziali e assistenziali. C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e C. 3858 cost. Preziosi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale. C. 4002 Parisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Nuovo testo C. 4220 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che la Commissione Affari costituzionali è chiamata ad esprimersi sul nuovo testo del disegno di legge C. 4220. Rispetto al provvedimento originario, che conteneva una delega al Governo per la riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, con il nuovo testo la Commissione di merito ha trasformato la delega in disposizioni di diretta modifica del codice penale, pur mantenendo sostanzialmente inalterati gli obiettivi della riforma, che si caratterizza per i seguenti aspetti: favorire la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali; introdurre nuove fattispecie di reato; innalzare le pene edittali vigenti, così da attuare pienamente il disposto costituzionale in forza del quale il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla tutela

della proprietà privata; introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

L'articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato « Dei delitti contro il patrimonio culturale », al quale sono riconducibili le seguenti nuove fattispecie penali (la Commissione, infatti, ha preferito configurare nuovi delitti a tutela del patrimonio culturale, in luogo di aggravanti di fattispecie esistenti). Fa riferimento anzitutto al furto di beni culturali (articolo 518-*bis*), punita con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto); in presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale o dal Codice dei beni culturali, la pena della reclusione va da 4 a 12 anni. Attualmente l'ordinamento penale non prevede una specifica fattispecie penale né un'aggravante; appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-*ter*), punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si prevede poi la ricettazione di beni culturali (articolo 518-*quater*), punita con la reclusione da 3 a 12 anni. Questa fattispecie di ricettazione dovrà trovare applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si prevede poi il riciclaggio di beni culturali (articolo 58-*quinquies*), fattispecie punita con la re-

clusione da 5 a 14 anni, nonché l'illecita detenzione di beni culturali (articolo 518-*sexies*), punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 20.000 euro. Si tratta di una fattispecie penale al momento estranea all'ordinamento, che ricorre quando il fatto non integri gli estremi della più grave ricettazione e che consiste nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita. Si prevedono poi violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-*septies*), fattispecie punita con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, e innalza la pena, dell'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali; 6) uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-*octies*), punita con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali, è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ex articolo 30 del codice penale». Rispetto all'attuale fattispecie, la riforma prevede un'aggravante quando il delitto ha ad oggetto beni culturali di rilevante valore. Si prevede quindi il danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-*novies*), punita con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie penale punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici; colui che invece fa di tali beni un

uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. In caso di condotta colposa, si applica la reclusione fino a 2 anni (articolo 518-*decies*). Si prevede la contraffazione di opere d'arte (articolo 518-*duodecies*), punita con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro. La riforma inasprisce la sanzione e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali; al tempo stesso il nuovo testo del C. 4220 esclude la punibilità (articolo 518-*terdecies*) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (analogamente a quanto oggi prevede l'articolo 179 del Codice). Si prevedono quindi le attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (articolo 518-*quaterdecies*), fattispecie punita con la reclusione da 2 a 8 anni. La fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura. Il nuovo titolo VIII-*bis* del codice penale prevede inoltre: un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o

paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale (articolo 518-*quingiesdecies*). La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e in caso di esercizio di un'attività professionale dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 del codice penale).

Si prevede poi la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso (articolo 518-*sexiesdecies*). In particolare, le pene potranno essere ridotte dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si sia « efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per la individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto ». Si prevede quindi la confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo (articolo 518-*septiesdecies*); l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale (articolo 518-*octiesdecies*).

L'articolo 1 del provvedimento, infine, inserisce nel codice penale – al di fuori del nuovo titolo VIII-*bis* – l'articolo 707-*bis*, rubricato « Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli ». La contravvenzione punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi: aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del Codice dei beni culturali); zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera *m*), del Codice); aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeolo-

gico (articolo 28, comma 4, del Codice e articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016).

L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-*quaterdecies* del codice penale, nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio. Viene a tal fine integrato il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli, l'articolo 25-*terdecies* e l'articolo 25-*quaterdecies*.

L'articolo 4 modifica la disciplina delle attività sotto-copertura (articolo 9 della legge n. 146 del 2006) per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali (articolo 518-*quaterdecies*).

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni vigenti, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.

In particolare, nel codice penale sono abrogate le seguenti previsioni: articolo 635, secondo comma, n. 1. Si tratta della disposizione che punisce a titolo di danneggiamento (reclusione da 6 mesi a 3 anni) chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inseribili « edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625 ».

L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alla materia « ordinamento penale », di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537 Venittelli.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che la proposta di legge C. 3537, a prima firma della deputata Venittelli, concerne l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca – Convenzione C 188 – fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. La Convenzione entrerà in vigore a livello internazionale il 16 novembre 2017, avendo raggiunto lo scorso 16 novembre il prescritto numero di ratifiche con il deposito dello strumento da parte della Lituania.

Il testo della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca si compone di un preambolo e 54 articoli, raggruppati in nove parti, nonché di tre allegati.

La parte prima (articoli 1-5) concerne una serie di definizioni e il campo di applicazione della Convenzione: in particolare è prevista l'applicazione della Convenzione medesima a tutti i pescatori e a tutti i pescherecci impegnati in operazioni

di pesca commerciale. Qualora poi l'applicazione della Convenzione sollevi in situazioni specifiche problemi particolari, uno Stato membro di essa può escludere dall'applicazione di tutta la Convenzione o di parti di essa i pescherecci impegnati in operazioni di pesca sui corsi d'acqua, i laghi e i canali, oltre ad ulteriori categorie limitate di pescatori e di pescherecci. È altresì prevista la possibilità che alcune disposizioni, esplicitamente elencate, vengano applicate gradualmente da uno Stato membro che lamenti un'insufficiente sviluppo delle infrastrutture o delle istituzioni.

I principi generali sono oggetto della parte seconda (articoli 6-8): ciascuna delle Parti della Convenzione si impegna a far rispettare leggi, regolamenti e altre misure concernenti i pescatori e i pescherecci di sua competenza, ma nessuna delle disposizioni della Convenzione in esame pregiudica normative, sentenze, o intese tra armatori e pescatori che assicurino condizioni più favorevoli di quelle previste dalla Convenzione. Ciascuna delle Parti dovrà inoltre individuare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione della Convenzione nel proprio ordinamento, nonché definirne le funzioni e responsabilità è stabilire meccanismi di coordinamento tra il livello nazionale e il livello locale. All'armatore spetta la responsabilità generale di assicurare che il comandante del peschereccio sia posto in grado di adempiere gli obblighi della Convenzione in esame, senza ostacoli posti eventualmente dall'armatore medesimo. I pescatori dovranno eseguire gli ordini legali del comandante e le misure urgenti in materia di sicurezza e di salute.

La parte terza (articoli 9-12) concerne le condizioni minime richieste per il lavoro a bordo dei pescherecci: in particolare l'età minima è di 16 anni, con possibilità di scendere a 15 per coloro che non siano più sottoposti all'obbligo scolastico imposto dalla legislazione nazionale e seguano una formazione professionale nel settore della pesca. In nessun caso l'età minima può essere inferiore a 18 anni, qualora le attività a bordo del pescherec-

cio siano di natura tale da poter compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei giovani. Sarà altresì vietato assumere pescatori di età inferiore ai 18 anni per lavori notturni, salvo eccezioni esplicitamente contemplate. D'altra parte nessun pescatore potrà lavorare a bordo di un peschereccio senza essere provvisto di un certificato medico che ne attesti l'attitudine allo specifico lavoro.

Le condizioni di servizio sono oggetto della parte quarta (articoli 13-24). È previsto che le normative nazionali prevedano qualità e numero sufficienti di effettivi a bordo dei pescherecci, sì da assicurare la sicurezza della navigazione e del funzionamento della nave. Dovranno essere concessi ai pescatori periodi di riposo regolari, di durata sufficiente a preservarne la sicurezza e la salute. I pescatori impiegati a bordo delle navi dovranno essere reclutati attraverso un accordo di assunzione a loro comprensibile e contenente standard minimi di informazione, in conformità di quanto disposto dall'allegato II alla Convenzione. Ulteriori disposizioni riguardano il rimpatrio dei pescatori in scadenza di contratto o il cui contratto sia stato rescisso, il reclutamento e collocamento dei pescatori, previsioni legislative di ciascuna delle Parti che stabiliscano per i pescatori la corresponsione del salario ad intervalli regolari, la possibilità di inviare senza spese alle proprie famiglie in tutto o in parte gli emolumenti ricevuti.

Le condizioni di alloggio e di alimentazione dei pescatori sono riportate nella parte quinta (articoli 25-28). Ciascuno Stato membro dovrà adottare misure di carattere legislativo o di altra natura su tali questioni, in conformità a quanto più specificamente dettagliato nell'allegato III alla Convenzione.

La parte sesta (articoli 29-39) riguarda le cure mediche, la protezione della salute e la sicurezza sociale. Per quanto concerne le cure mediche, ciascuno Stato membro prevederà con misure legislative o di altro tipo la presenza di materiale medico a bordo del peschereccio, tenuto conto del numero dei pescatori, nonché della zona e della durata delle operazioni di pesca. Sarà inoltre ne-

cessario prevedere la presenza a bordo di un pescatore formato per il primo soccorso e capace di utilizzare il materiale medico presente a bordo della nave. Altre disposizioni riguardano la prevenzione degli infortuni sul lavoro e più in generale la sicurezza e la salute dei pescatori, nonché la sicurezza sociale, in ordine alla quale ciascuno Stato membro assicura che i pescatori di propria giurisdizione e le persone a loro carico beneficiano della sicurezza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai lavoratori dipendenti o autonomi nazionali. Vengono inoltre previste garanzie in caso di malattia, lesioni o decesso conseguenti all'attività di lavoro sui pescherecci.

La parte settima (articoli 40-44) concerne le condizioni stabilite per il rispetto e l'applicazione della Convenzione in esame: ogni Stato membro esercita il controllo sulle navi di sua competenza tramite ispezioni, stesura di rapporti, esame di denunce, imposizione di misure correttive adeguate. Comunque l'applicazione della Convenzione dovrà essere tale da garantire che i pescherecci sotto giurisdizione di Stati non Parti della Convenzione medesima non beneficino di un trattamento più favorevole di quello accordato alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Convenzione in oggetto.

La parte ottava, costituita dal solo articolo 45, stabilisce le procedure di emendamento dei tre allegati alla Convenzione.

La parte nona (articoli 46-54) contiene le disposizioni finali della Convenzione, la quale costituisce revisione di quattro precedenti Convenzioni dell'OIL, ovvero la Convenzione 112 sull'età minima dei pescatori, la Convenzione 113 sull'esame medico dei pescatori medesimi, la Convenzione 114 sul contratto di assunzione dei pescatori e la Convenzione 126 sull'alloggio a bordo dei pescherecci. La Convenzione diverrà vincolante per gli Stati membri dell'OIL la cui ratifica sia stata registrata dal direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro: la Convenzione medesima entrerà in vigore a livello internazionale 12 mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Stati membri, e

successivamente per ciascuno Stato membro 12 mesi dopo la registrazione della relativa ratifica. È prevista la possibilità di denunciare la Convenzione dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore, con effetto un anno dopo la registrazione della denuncia da parte del direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro: diversamente è previsto il rinnovo automatico per ulteriori 10 anni. Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, se lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della Convenzione in oggetto, mettendo eventualmente all'ordine del giorno la questione di una revisione totale o parziale di essa.

La proposta di legge C. 3537 si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione C 188 nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. L'articolo 3 individua quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 7, lettera a), della Convenzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione OIL nel settore della pesca non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e le Amministrazioni interessate provvederanno ad attuare la Convenzione con le risorse disponibili a legislazione vigente. Infine, l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI, *relatrice*, rileva che il provvedimento torna all'esame della Camera in seconda lettura e sono, pertanto, d'interesse del Comitato solo le parti modificate dal Senato. Ricorda che il Comitato, nel corso dell'esame in sede consultiva in prima lettura, nella seduta del 16 settembre 2014, aveva espresso un parere favorevole sul provvedimento, come elaborato dalla XIII Commissione della Camera, considerando il corretto coinvolgimento delle regioni nell'emanazione dei decreti attuativi.

Il testo della proposta di legge, come modificato dal Senato, consta di 8 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, prevedendo al comma 1 che lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione (finalità, peraltro, tolta dal Senato al successivo articolo 3 dove si definiscono i contributi erogabili) e salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Il Senato ha soppresso la specifica che gli agrumeti devono trovarsi in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o che hanno particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Tale precisazione è, però, recuperata al comma 2, dove è specificato che per agrumeti caratteristici si intendono quelli che hanno particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale. Viene, poi, confermato il testo del comma 2 approvato dalla Camera, dove si prevede che essi debbano essere situati in aree vocate alla coltivazione di

specie agrumicole dove le caratteristiche pedoclimatiche siano capaci di conferire al prodotto specifiche caratteristiche.

L'articolo 2 disciplina gli interventi previsti. Il comma 1 è rimasto immutato. Esso prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali vengano individuati i territori nei quali sono individuati gli agrumeti caratteristici e siano definiti i criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi. Il comma 2 risulta pressoché equivalente al testo approvato dalla Camera, laddove richiede che gli interventi ammessi devono rispettare il paesaggio e devono utilizzare tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle identità locali. Viene solo aggiunto che deve essere data priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica. Il comma 3, di identico contenuto, prevede che sul decreto sia espresso previamente il parere delle Commissioni parlamentari.

L'articolo 3 prevede che sia previsto un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero e alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati con decreto mentre è stato soppresso il riferimento, come già evidenziato, alla manutenzione tra le attività oggetto dell'intervento finanziario. Nel corso dell'esame al Senato è stata sostituita, così come nell'articolo 4, la formulazione che prevedeva che avessero diritto a tale contributo i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti caratteristici, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali. Il testo ora prevede esclusivamente che il contributo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Inoltre è stato specificato, parimenti all'articolo 4, che il contributo è concesso solo per il 2017.

L'articolo 4 prevede, altresì, che sia concesso un contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati articolato per il solo 2017 e secondo le modalità richiamate nell'articolo precedente.

L'articolo 5, comma 1, è rimasto pressoché immutato salvo l'aver soppresso il riferimento agli interventi di manutenzione, in modo uguale all'intervento operato nel precedente articolo 3. Il testo della norma rinvia, per l'attuazione degli interventi, alla necessità che essi siano conformi alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, alla legislazione vigente, alla normativa europea in materia di sviluppo rurale e al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 2 è stato in parte modificato adottando una formula sostanzialmente equivalente, relativa alla necessità che i contributi rispettino la normativa europea in materia di aiuti di Stato e siano a tal fine notificati alla Commissione europea.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Al comma 1 è stato modificato l'importo costituente la dotazione del Fondo. La copertura, ai sensi del comma 2, viene rinvenuta sul Fondo relativo al riaccertamento dei residui passivi, relativamente ai trasferimenti e o alle compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri territoriali. I commi 3 e 4 sono rimasti identici e prevedono che sia un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato previa intesa con le regioni interessate, a ripartire i fondi tra le regioni nel cui territorio insistono gli agrumeti oggetto dell'intervento e che il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

L'articolo 7 del testo approvato in sede legislativa dalla XIII Commissione della Camera è stato soppresso dal Senato. Esso prevedeva che i consorzi di tutela della produzione di agrumi potessero predisporre un progetto rivolto ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, a predisporre interventi per il miglioramento della resa produttiva, anche attraverso il sistema di irrigazione e di raccolta delle acque, nonché a favorire la stipula di convenzioni nel caso di agrumeti abbandonati.

Il nuovo articolo 7, identico all'articolo 8 del testo approvato dalla XIII Commis-

sione della Camera, disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi. Prevede che le regioni, sentiti i comuni competenti per territorio ed i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti: prevedono quali risorse assegnare per gli interventi di recupero e salvaguardia e quali per il ripristino degli agrumeti abbandonati; definiscono le modalità ed i tempi per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi; provvedono alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune.

L'articolo 8, relativo ai controlli e alle sanzioni, è stato approvato dal Senato in un testo identico a quello dell'articolo 9 approvato dalla XIII Commissione della Camera. Prevede che le regioni definiscono le modalità e provvedono all'espletamento dei controlli in ordine all'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi previsti. È previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato nel caso in cui la realizzazione degli interventi per i quali sono stati percepiti i contributi avvenga in modo parziale o carente. Il proprietario o il conduttore è altresì escluso dalla successiva assegnazione di contributi. È prevista, invece, la sanzione amministrativa pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo, nel caso in cui gli interventi indicati nella domanda non vengano realizzati. È anche in tal caso prevista l'esclusione dalla partecipazione ai futuri contributi. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla legge in esame, secondo le modalità stabilite da ciascuna regione.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile ad una pluralità di ambiti materiali: « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costitu-

zione; « governo del territorio », di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; « agricoltura », di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

C. 4439, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, osserva che la proposta di legge C. 4439, approvata in sede deliberante dalla Commissione Giustizia dal Senato lo scorso 12 aprile 2017, disciplina con norme primarie l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, attualmente oggetto del regolamento (Decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170), attuativo della legge n. 247 del 2012 (legge professionale forense).

La proposta di legge si propone di intervenire con norma primaria per fornire stabilità alla disciplina dell'elezione dei consigli degli ordini circondariali forensi. Ciò, alla luce di alcune pronunce del Tar Lazio del 2015, confermate in appello dal Consiglio di Stato, che hanno dichiarato l'illegittimità di specifiche disposizioni del regolamento n. 140 del 2014, attuativo della disciplina in materia contenuta nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012). A seguito delle citate sentenze dei giudici amministrativi, alcuni ordini forensi avevano preferito rinviare le elezioni in attesa di chiarire il quadro nor-

mativo, mentre altri avevano comunque proceduto al rinnovo dei consigli in base alle norme poi dichiarate illegittime.

Va ricordato che l'articolo 28 della legge professionale ha previsto che i componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento (il citato Decreto ministeriale n. 140 del 2014) deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi.

Con le sentenze nn. 8332/2015, 8333/2015 e 8334/2015, depositate tutte il 13 giugno 2015, il TAR Lazio ha censurato le modalità attraverso le quali il regolamento n. 170 del 2014 ha attuato la legge professionale sul punto del riequilibrio di genere. Confermando le sentenze di primo grado, il Consiglio di Stato (Quarta sezione, sentenza n. 3414/2016) ha dichiarato illegittimi gli articoli 7, 9 e 14 del regolamento in quanto in contrasto con l'articolo 28, comma 2, della legge n. 247 del 2012, nella parte in cui consentono all'elettore di esprimere una quantità di preferenze pari al numero totale di consiglieri da eleggere nel caso in cui il voto sia indirizzato a rappresentanti di entrambi i generi. Il giudice amministrativo di primo grado ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 7 e 9 del regolamento per violazione dell'articolo 28 della legge n. 247, in quanto il regolamento avrebbe tutelato l'obiettivo dell'equilibrio di genere (posto dal comma 2 dell'articolo 28), a scapito della finalità di tutela del pluralismo (posta invece dal comma 3 dell'articolo 28).

Infine, con la sentenza n. 08333/2015, il TAR Lazio ha dichiarato l'illegittimità del comma 7 dell'articolo 14 del regolamento del 2014, nella parte in cui prevede che, qualora non risulti rispettata la quota

di un terzo per il genere meno rappresentato nella formazione della graduatoria degli eletti, si debba formare una seconda graduatoria per consentire la composizione del consiglio nel rispetto della parità di genere. Secondo il Collegio, infatti, emerge come la norma, «prevedendo un intervento correttivo a valle del procedimento elettorale, si ponga in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela di genere, per come costantemente interpretati nella giurisprudenza della Corte costituzionale», giacché l'obiettivo della tutela di genere può essere legittimamente perseguito solo incidendo sulle modalità di formazione delle liste o sulle modalità di espressione delle preferenze, non potendo, invece, comportare modifiche *ex post* della volontà espressa dal corpo elettorale, proprio contrariamente a quanto disposto dal citato comma 7 dell'articolo 14 del regolamento impugnato.

La proposta in esame — che consta di 20 articoli — abroga i commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge professionale, introducendo una autonoma disciplina legislativa delle modalità di elezione dei consigli dell'ordine, che si caratterizza, rispetto alla disciplina vigente, sia per il superamento delle criticità evidenziate dalla magistratura amministrativa, sia per l'attribuzione di rango legislativo a parte del regolamento attuativo (Decreto ministeriale n. 170 del 2014), la cui struttura viene così fatta salva. In particolare, rispetto alla disciplina vigente, la proposta di legge: ribadisce quanto già previsto dalla legge n. 247 del 2012 (articolo 28, comma 3) e poi negato dal regolamento attuativo (articolo 9, comma 5) cioè che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere; persegue il rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, intervenendo esclusivamente sul sistema elettorale di attribuzione delle preferenze; elimina ogni riferimento alle liste, consentendo esclusivamente candidature individuali; introduce un regime di nullità del voto espresso mediante l'indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, nonché un regime di nullità del

voto espresso in violazione della regola della tutela del genere meno rappresentato.

Mentre i primi due articoli della proposta riguardano il contenuto e le definizioni del provvedimento, gli articoli 3 e 4 disciplinano l'elettorato attivo e passivo e il sistema elettorale, sostanzialmente sostituendosi ai commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge, che vengono abrogati. L'articolo 3 disciplina l'elettorato attivo e passivo, non innovando rispetto alla disciplina vigente se non in relazione al limite massimo dei due mandati presso il consiglio dell'ordine, che non potranno infatti essere più di due « consecutivi ». Inoltre, mentre attualmente la durata del mandato espletato non rileva ai fini dell'ineleggibilità, l'articolo 3 precisa che non si tiene conto, ai fini del citato limite, dei mandati di durata inferiore a due anni. La norma è meno rigida rispetto all'attuale articolo 28, comma 5, della legge n. 247, che impedisce comunque un terzo mandato. Risulta, invece, confermata la regola secondo la quale sarà possibile ricandidarsi trascorso un numero di anni uguali a quello nei quali si è svolto il mandato precedente.

L'articolo 4 chiarisce quale sia il numero massimo di voti esprimibili, a garanzia del pluralismo dell'organo, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 28, comma 3, in base al quale ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere. La disposizione rinvia a una apposita tabella allegata (tab. A) che, in ragione del numero dei consiglieri eleggibili (calcolato sulla base degli avvocati iscritti all'ordine circondariale), determina il numero massimo di voti esprimibili dal singolo elettore e specifica le preferenze di genere che questi dovrà esprimere per garantire l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione anche nell'elezione del consiglio dell'ordine. Escludendo quindi che la quota di genere possa essere affermata *ex post*, dopo lo svolgimento dell'elezione, il legislatore costruisce un sistema elettorale che tuteli il genere meno rappresentato, partendo dalla predeterminazione delle

preferenze esprimibili in numero inferiore a quello dei consiglieri da eleggere. La tabella indica direttamente il numero delle preferenze esprimibili, pertanto non riproduce la clausola concernente l'arrotondamento per difetto del numero dei voti esprimibili da ciascun elettore.

L'articolo 5, riprendendo il contenuto dell'articolo 3 del regolamento n. 170 del 2014, disciplina il procedimento elettorale per quanto riguarda le sue scansioni temporali e la determinazione dei seggi. L'articolo 6, che sostituisce la disciplina dettata dall'articolo 4 del Decreto ministeriale del 2014, riguarda la convocazione elettorale. Le principali novità riguardano, a parte un termine maggiore per la presentazione delle candidature, la citata eliminazione del riferimento alle liste di candidati nonché le modalità di avviso delle convocazione delle elezioni che dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata.

L'articolo 7 disciplina la propaganda elettorale che, vietata durante le operazioni di voto, dovrà negli altri momenti comunque svolgersi nel rispetto delle regole deontologiche, senza ledere il prestigio della categoria professionale o di singoli colleghi. Rispetto alla disciplina vigente (articolo 5 del Decreto ministeriale n. 170 del 2014), la proposta di legge, avendo eliminato le candidature per lista, consente comunque la propaganda di un'aggregazione di più candidati, consentendo loro di distinguersi attraverso un simbolo o un motto.

L'articolo 8 disciplina la presentazione delle candidature, che sono esclusivamente individuali. Le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del quattordicesimo giorno antecedente le elezioni (decimo giorno in base alla normativa vigente) ed al candidato è richiesto di autocertificare il possesso di alcuni requisiti.

L'articolo 9 della proposta di legge – che ricalca il contenuto dell'articolo 8 del regolamento – disciplina la commissione elettorale. La riforma prevede che la designazione dei componenti la commissione debba essere effettuata con sorteggio tra gli iscritti disponibili; in assenza di interessati, provvede alla designazione il consiglio,

senza ricorrere al sorteggio. Spetta alla commissione elettorale: verificare le candidature e il rispetto della disciplina sull'elettorato attivo e passivo; numerare le candidature secondo l'ordine di presentazione; sovrintendere alle operazioni elettorali; procedere allo spoglio delle schede, con l'ausilio di un minimo di 4 scrutatori, nominati al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati.

L'articolo 10 disciplina le schede elettorali e le modalità di espressione del voto, tenendo conto della possibilità di candidature solo individuali (pertanto non è più prevista la possibilità del voto con indicazione della lista) e superando le censure di illegittimità rilevate dai giudici amministrativi. In particolare, la disposizione prevede il voto limitato stabilendo che ogni scheda deve avere un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili (massimo 2/3 dei membri da eleggere), e non ai componenti complessivi del consiglio da eleggere (voto limitato). L'elettore dovrà, nell'espressione del voto, attenersi a quanto previsto dalla tabella (allegata alla proposta di legge) circa il numero delle preferenze e la loro ripartizione tra i due generi, assicurandosi di non esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi. La sanzione per il caso di mancato rispetto delle disposizioni sull'espressione del voto (nullità) è prevista dall'articolo 14.

Gli articoli 11 e 12, che disciplinano le caratteristiche del seggio elettorale e delle operazioni di voto, non contengono disposizioni innovative (articoli 10 e 11 del regolamento), così come l'articolo 13 che detta le disposizioni inerenti al possibile ricorso alla votazione con sistema elettronico, ricalcando il contenuto dell'attuale articolo 12 del regolamento.

L'articolo 14 riguarda lo scrutinio delle schede e si caratterizza per l'innovativa previsione di un regime di nullità dei voti che non rispettino il limite delle preferenze, sia rispetto al loro numero sia rispetto al genere dei votati. In particolare, se si esprime un numero di preferenze superiore a quello consentito, il voto espresso in eccedenza sarà nullo (a partire

da quello indicato per ultimo sulla scheda). Se invece il numero dei voti espressi in favore di un genere superano il limite dei due terzi, sarà nullo il voto espresso in eccedenza (a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda).

L'articolo 15, relativo alla proclamazione degli eletti, riproduce il contenuto dell'articolo 14 del regolamento, ma sopprime la disposizione – censurata dai giudici amministrativi – che consentiva di correggere *ex post* la graduatoria degli eletti secondo il numero dei voti conseguiti, quando gli esiti elettorali non garantivano al genere meno rappresentato di ricoprire almeno 1/3 dei seggi.

L'articolo 16 disciplina l'ipotesi di sostituzione degli eletti ovvero il caso in cui, nel corso del mandato del consiglio dell'ordine, un componente cessa dalla carica e si renda necessaria una sostituzione. In merito, attualmente, la legge n. 247 del 2012 richiede che nell'effettuare la sostituzione si proceda nel rispetto dell'equilibrio di genere; il regolamento aggiunge che, se il rispetto dell'equilibrio di genere non è possibile (evidentemente perché non ci sono candidati non eletti del genere meno rappresentato che possano subentrare), si dà luogo a nuove elezioni. La proposta, che abroga il comma 6 dell'articolo 28 della legge, elimina, in caso di sostituzione, l'esigenza di rispettare le quote di genere, prevedendo il subentro del primo dei non eletti.

Gli articoli da 17 a 20 dettano le disposizioni finali e transitorie. In particolare, l'articolo 17 introduce un regime transitorio per consentire il celere rinnovo dei consigli dell'ordine in base alle nuove regole, prevedendo: che i consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento del 2014, deliberino nuove elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della riforma (comma 1); che i consigli che hanno provveduto al rinnovo a scadenza in applicazione delle disposizioni regolamentari poi dichiarate illegittime, e che si siano visti dunque annullare l'elezione, deliberino nuove elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della riforma o dal passaggio in

giudicato della sentenza che annulla l'elezione (se successiva all'entrata in vigore della riforma) (comma 2). La proposta di legge fa espressamente salvi (comma 4) gli effetti degli atti compiuti sia dai consigli che non si sono rinnovati a scadenza nel 2015 per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali, sia dai consigli eletti in base al regolamento del 2014. Tra questi ultimi sono compresi i consigli insediati in presenza di impugnativa elettorale, fermi restando gli effetti del giudicato. Viene stabilito comunque che, in sede di prima applicazione della riforma, i consigli (compresi quelli rinnovati in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 17) restino in carica fino al 31 dicembre 2018, con l'evidente finalità di riallineare la scadenza del mandato dei diversi consigli dell'ordine. Sono comunque fatte salve le disposizioni sull'elettorato attivo e passivo previste dall'articolo 3 della proposta di legge. I consigli eletti nel 2019 rimarranno in carica per 4 anni e scadranno nel dicembre 2022, in applicazione dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 247, non modificato dalla riforma. L'articolo 18 della proposta di legge abroga i commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge professionale forense. Gli articoli 19 e 20 riguardano l'invarianza finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Con le stesse finalità di adeguamento alle decisioni della giustizia amministrativa che hanno dichiarato l'illegittimità parziale del Decreto ministeriale n. 170 del 2014, il Governo ha presentato al Parlamento uno schema di regolamento (A.G. 423) sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi. Diversamente dalla proposta di legge in esame – le cui disposizioni sono solo parzialmente coincidenti – l'atto del Governo interviene direttamente con modifiche sul regolamento di attuazione della legge professionale (Decreto ministeriale n. 170 del 2014). Il provvedimento, il cui esame non è ancora stato avviato, è stato assegnato il 1° giugno scorso per il parere alle Commissioni Giustizia e Bilancio.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità ai quali le regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa. La Corte costituzionale ha più volte affermato, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138 del 2009; nello stesso senso, nonché, *ex plurimis*, sentenze n. 328 del 2009, n. 57 del 2007, n. 4).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Testo base C. 3411 Cancellieri e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che la proposta di legge in esame intende estendere l'ambito operativo delle norme che consentono di compensare i crediti vantati con le Pubbliche Amministrazioni

con i debiti nei confronti delle stesse. In particolare, la proposta consente di compensare i predetti crediti con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi, ivi comprese le ulteriori somme individuate da apposito decreto ministeriale. Ricorda che la compensazione dei debiti con l'erario è disciplinata dagli articoli da 28-*bis* a 28-*quinqüies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione, e successive modificazioni.

La proposta di legge è costituita da due articoli.

L'articolo 1 introduce al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo articolo 28-*sexies*. Le norme introdotte lasciano impregiudicate le vigenti disposizioni in tema di compensazione, ovvero le ipotesi disciplinate dai citati articoli 28-*ter*, 28-*quater* e 28-*quinqüies*. Al di fuori di tali ipotesi, la disciplina in esame consente di compensare, su esclusiva richiesta del creditore, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi. Il comma 1 del nuovo articolo 28-*sexies* in particolare dispone che detti crediti sono compensabili con le somme dovute all'erario a titolo di: imposte sui redditi, relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; imposta sul valore aggiunto; imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; imposta regionale sulle attività produttive; contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa indi-

viduate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore. Il comma 2 dell'articolo 28-*sexies* prevede che per i crediti di ammontare inferiore al debito la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte, su indicazione del creditore. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 28-*sexies*, per la compensazione è comunque necessaria la preventiva certificazione del credito ai sensi della disciplina generale in materia di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), secondo periodo, del medesimo decreto-legge. È inoltre necessario che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. Il comma 4 dell'articolo 28-*sexies* si occupa delle modalità della compensazione, disponendo che essa è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del modello F24, previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 28-*sexies*, entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. Nel caso di mancato versamento, si procede al recupero del credito secondo le modalità stabilite dal primo comma del citato articolo 28-*quinqüies* e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014. L'articolo 1, comma 2 della

proposta in esame affida la determinazione dei termini e le modalità di attuazione delle nuove norme a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 2 della proposta reca la decorrenza degli effetti delle disposizioni del provvedimento in esame, che si applicano ai redditi maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge. Segnala che nella relazione illustrativa si fa riferimento ai crediti maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge.

Segnala altresì che la proposta in commento non reca una copertura finanziaria, ma la relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni in esame non comportano oneri finanziari per lo Stato, dal momento che si tratta di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate oggetto di compensazione.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento reca interventi normativi riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11578 Dieni: Sulla sede della Polstrada di Villa San Giovanni.

Federica DIENI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo, in particolare, se trovi conferma la decisione di accorpate il distaccamento della polizia stradale attivo presso Villa San Giovanni alla sezione di Reggio Calabria.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Federica DIENI (M5S), replicando, prende atto della risposta, pur facendo notare che tra i bandi di gara dell'ufficio per l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria di Cosenza di Anas Spa del 26 agosto 2016 compariva quello per lavori di adeguamento dei locali in uso alla Polizia stradale di Reggio Calabria per l'accorpamento del distaccamento di Villa San Giovanni. Osserva che una decisione del genere sarebbe incomprensibile considerato che il comune di Villa San Giovanni, del quale peraltro sottolinea le difficoltà dal punto di vista della rete infrastrutturale dei trasporti, risulta interessato da una intensa attività criminale che richiede la massima attenzione da parte delle forze dell'ordine. Invita, infine, il Governo a considerare che sono presenti nel comune di Villa San Giovanni diversi stabili tra i beni sequestrati alla mafia che potrebbero ospitare la polizia stradale. Osserva che si sarebbe aspettata una maggiore chiarezza dal Governo in ordine alla gestione di tale delicata situazione che, a suo avviso, richiederebbe al contrario una puntuale attività di programmazione.

5-11426 Plangger: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nel territorio ionico.

Vincenza LABRIOLA (Misto) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmataria, che fa seguito alle sue continue denunce sulla recrudescenza dell'attività criminale nel territorio ionico, con particolare riferimento alla città di Taranto. Ricorda infatti i numerosi episodi criminali come rapine a mano armata e ritrovamento di armi in luoghi pubblici. In poche parole la criminalità organizzata la fa da padrone ed è aumentato anche il tasso di microcriminalità. Se poi si connette tutto alla crisi economica e al problema dell'inquinamento, si comprende lo stato complessivo di insicurezza della cittadinanza. Con l'interrogazione in titolo, si chiede al Governo quali iniziative intenda intraprendere per ripristinare le condizioni di sicurezza nel territorio ionico.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Vincenza LABRIOLA (Misto), replicando, osserva che i tavoli tecnici e il potenziamento delle forze dell'ordine impiegate non sono visibili alla cittadinanza. Non si hanno inoltre notizie delle cento unità dell'esercito che l'anno passato l'allora Ministro dell'interno aveva promesso di impiegare nelle città di Bari e Taranto. Non esistono poi sistemi di videosorveglianza. Il tutto induce nei cittadini uno stato di insicurezza e di paura, in particolare per i titolari di attività commerciali, che ha come conseguenza la mancanza di denunce di atti di intimidazione. Nel ricordare che dovrebbero iniziare i lavori di bonifica dell'ILVA e di rilancio dell'attività economica di Taranto, osserva come la stessa Presidente della Commissione parlamentare antimafia abbia denunciato il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata. In conclusione auspica che sia rafforzata e resa più visibile la presenza delle forze dell'ordine e, di conseguenza, dello Stato.

5-11577 Fiano: Sugli atti intimidatori ai danni di una amministratrice locale.

Alessandro NACCARATO (PD) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmatario e sottolinea il carattere meritorio dell'azione di denuncia, svolta dalla sindaca di Polverara, in relazione agli episodi di illegalità commessi dalle precedenti amministrazioni comunali.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Alessandro NACCARATO (PD), replicando, prende atto dell'ampia disponibilità fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia per l'attenzione fornita sino ad oggi sulla questione riguardante le esigenze di tutela della sindaca di Polverara in provincia di Padova. Si augura che l'esecutivo possa continuare a monitorare tale situazione anche in futuro, al fine di garantire l'incolumità della sindaca.

5-11579 Costantino: Sulle condizioni di sicurezza del porto di Ravenna.

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmatario, volta a conoscere le iniziative intraprese dal Governo per ripristinare il distacco terrestre dei vigili del fuoco operante nel porto di Ravenna, fondamentale per la sicurezza del porto medesimo. Ricorda al proposito l'episodio tragico del 1987, quando morirono 13 operai nei lavori di manutenzione di una nave gassiera. Da allora sono stati fatti passi avanti nella tutela della sicurezza che rischiano di essere compromessi dalla riorganizzazione dei vigili del fuoco e dalle carenze di organico dei ruoli specialistici del corpo medesimo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Auspica che il riesame della classificazione di rischio porti al necessario incremento di personale dei vigili del fuoco impiegati nel porto di Ravenna. Non condivide però la contrapposizione alternativa tra i distaccamenti terrestri di Cervia e di Ravenna in quanto, a suo avviso, sono entrambi indispensabili. Assicura in ogni modo che continuerà l'attività di monitoraggio e di vigilanza sull'operato del Governo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 15 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge C. 4505 recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 », è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 maggio 2017, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, convocata in sessione europea nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso il proprio parere favorevole sul testo, senza formulare osservazioni. Secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, nella legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU-Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU-Pilot, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.

Il disegno di legge europea 2017 contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono, tra l'altro, nei seguenti settori: libera circolazione

delle merci; giustizia e sicurezza; fiscalità; lavoro; tutela della salute; tutela dell'ambiente.

Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di 1 caso EU-Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

Fa presente che l'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 96 del 2001, riallineando la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a quella prevista dalla legge professionale forense per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica in Italia. La disposizione: riduce da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione forense in ambito UE da parte dell'avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; aggiunge, agli stessi fini, l'obbligo della lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura; detta una disciplina transitoria per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo analoga a quella prevista dalla legge professionale forense.

L'articolo 2 introduce, attraverso alcune novelle al codice dei medicinali veterinari (decreto legislativo n. 193 del 2006) una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica.

L'articolo 3 amplia il campo di applicazione dell'aggravante di « negazionismo », prevista dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Viene, inoltre, aggiunto il « negazionismo » ai delitti che, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, comportano la responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, in re-

lazione alla commissione di tale reato si prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive.

L'articolo 4 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge europea n. 2015 del 2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016). A tal fine, sono previsti oneri pari a 26 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul fondo per il recepimento della normativa europea (articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012). La disposizione si propone di completare l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE, per quanto riguarda l'ambito di operatività *ratione temporis* della nuova disciplina, anche al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4147.

L'articolo 5 modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2013/4080, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea. Con le disposizioni in esame, per le ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso IVA presenta profili di rischio e continua ad essere tenuto a prestare idonea garanzia a tutela delle somme erogate, si prevede il versamento di una somma a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia stessa, da effettuarsi quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso.

L'articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2006/112/CE.

L'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti

con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

L'articolo 8 stanziava risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995 (legge n. 236 del 1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del « collaboratore esperto linguistico ».

L'articolo 9, relativo all'etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, prevede attività di controllo – già svolte in attuazione delle previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1988, che ha recepito la direttiva 83/417/CEE, poi abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203 – sulle indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichettature dei prodotti (che sono le stesse di quelle previste nella direttiva 83/417/CEE) e i controlli sul rispetto dei tenori previsti negli allegati della direttiva; ciò per la verifica del fatto che i prodotti siano conformi ai nuovi parametri di tenori stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/2203.

L'articolo 10 integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del cd. Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo e pervenire, quindi, al superamento di una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non

in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano.

L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 234 del 2012 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e di garantirne il corretto e tempestivo recepimento. In particolare, la lettera a) propone l'inserimento di una nuova lettera e-bis) del comma 7 dell'articolo 29, in forza del quale si dispone che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cosiddette « direttive deleganti »). Inoltre, la lettera b) dispone in merito al recepimento con decreto ministeriale degli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico. A tal fine, novella il comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, richiamando la disciplina di cui all'articolo 36 « per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici ».

L'articolo 13 disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.

L'articolo 14, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per l'articolo 4 (disciplina transitoria del fondo indennizzo vittime di reato), l'articolo 5 (disciplina dei rimborsi IVA), l'articolo 7 (agevolazioni fiscali per le navi iscritte nel Registro internazionale di altri Stati membri) e l'articolo 8 (trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a lunedì 19 giugno alle ore 12. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità nei trattamenti previdenziali e assistenziali.

C. 3478 cost. Mazzotti di Celso e C. 3858 cost. Preziosi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.

C. 4002 Parisi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (Nuovo testo C. 4220 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4220 Governo, recante « Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale »;

rilevato che l'articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato « Dei delitti contro il patrimonio culturale », al quale sono riconducibili diverse nuove fattispecie penali, attualmente previste come aggravanti di fattispecie esistenti;

osservato, in particolare, che tra le nuove fattispecie penali il medesimo articolo 1, al capoverso Art. 518-*octies*, comma primo, contempla l'uscita o l'esportazione illecite di beni culturali, punita con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro, fattispecie in relazione alla quale, peraltro, si prevede, al comma quarto del medesimo capoverso, che il giudice disponga la confisca delle cose oggetto dell'illecito, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato;

preso atto che il medesimo articolo 1, al capoverso Art. 518-*septiesdecies* prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo è sempre ordinata la confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo;

rilevata l'esigenza di valutare, all'articolo 1, un coordinamento tra la dispo-

sizione specifica sulla confisca prevista al già richiamato capoverso Art. 518-*octies* (comma quarto) e la previsione di carattere generale contemplata, sempre in tema di confisca, al già citato capoverso articolo 518-*septiesdecies*;

osservato che il richiamato articolo 1, capoverso Art. 518-*octies*, comma secondo, prevede un'aggravante quando il delitto ha ad oggetto beni culturali di rilevante valore (reclusione da due a cinque anni);

osservato poi che sempre l'articolo 1, al capoverso Art. 518-*quinqüesdecies*, comma primo, prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità stabilendo che la pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà;

rilevata l'esigenza di valutare un coordinamento tra le disposizioni testé richiamate;

preso atto poi che l'articolo 5, comma 1, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente, abroga alcune disposizioni vigenti e, in particolare, nel codice penale, l'articolo 635, secondo comma, n. 1, il quale punisce a titolo di danneggiamento (reclusione da 6 mesi a 3 anni) chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione,

di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

rilevata l'esigenza di valutare se con la richiamata abrogazione di tutto il n. 1 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale non restino privi di tutela penale talune ipotesi di danneggiamento che non abbiano ad oggetto beni culturali;

considerato, infine, che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia « ordinamento penale », di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra la disposizione specifica prevista, sulla confisca, per la fattispecie

dell'uscita o esportazione illecite di beni culturali, al capoverso Art. 518-*octies* (comma quarto), e la previsione di carattere generale contemplata, sempre in tema di confisca, al capoverso Art. 518-*septiesdecies*;

b) al medesimo articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni riguardanti, da un lato, l'aggravante prevista per la specifica fattispecie dell'uscita o esportazione illecite di beni culturali contemplata dal richiamato capoverso Art. 518-*octies*, dall'altro, quella contemplata in termini generali dal capoverso Art. 518-*quinquiesdecies*, per il danno di rilevante gravità;

c) all'articolo 5, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito gli effetti dell'abrogazione di tutto il n. 1 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, al fine di scongiurare l'eventualità che restino prive di tutela penale talune fattispecie di danneggiamento, quali quelle aventi ad oggetto beni non riconducibili alla categoria di beni culturali.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 (C. 3537 Venittelli).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3537 Venittelli recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 55 Cirielli ed abb., recante « Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici »;

evidenziato che la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile ad una pluralità materie quali: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, ai sensi della lettera s), secondo comma, dell'articolo 117, della Costituzione; governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

osservato, in particolare, che l'articolo 2, nel rinviare la disciplina degli interventi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro per i

beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevede la previa acquisizione dell'intesa assunta in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

osservato, inoltre, che l'articolo 6 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda alla ripartizione tra le regioni dove sono ubicati gli agrumeti, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi;

rilevato, pertanto, che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (C. 4439, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4439, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato, recante « Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi »;

preso atto che il provvedimento in esame si propone di intervenire con norma primaria per fornire stabilità alla disciplina dell'elezione dei consigli degli ordini circondariali forensi, alla luce di alcune pronunce del Tar Lazio del 2015, confermate in appello dal Consiglio di Stato, che hanno dichiarato l'illegittimità di specifiche disposizioni del regolamento n. 140 del 2014, attuativo della disciplina in materia contenuta nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012);

osservato che il 1^o giugno scorso è stato assegnato per il parere alle Commissioni Giustizia e Bilancio uno schema di regolamento (A.G. 423) – trasmesso dal Governo al Parlamento ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della richiamata legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) – che interviene sulla medesima materia oggetto del provvedimento in esame;

rilevato che l'atto del Governo in questione, il cui esame non è ancora stato avviato, pur perseguendo le stesse finalità di adeguamento alle decisioni della giustizia amministrativa, interviene – diversamente dalla proposta di legge in

esame, le cui disposizioni sono solo parzialmente coincidenti – direttamente con modifiche sul regolamento di attuazione della legge professionale, ovvero il già citato decreto ministeriale n. 170 del 2014;

rilevata, dunque, l'esigenza di valutare con attenzione le disposizioni recate dall'atto di Governo testé richiamato, in vista di un suo coordinamento con il contenuto della proposta in esame, al fine di realizzare un intervento organico e coerente sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente;

considerato, al riguardo, che la Corte costituzionale ha più volte affermato, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138 del 2009; nello stesso senso, nonché, *ex plurimis*, sentenze n. 328 del 2009, n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano coordinate le disposizioni del provvedimento in esame con quanto pre-

visto nella medesima materia dal Governo nello schema di regolamento (A.G. 423), di recente trasmesso al Parlamento per l'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti.

ALLEGATO 5

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (Testo base C. 3411 Cancellieri e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo base della proposta di legge C. 3411 Cancellieri e abb., recante « Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

osservato che nella relazione illustrativa si prevede che le disposizioni si applicano ai « crediti maturati e certificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge »;

rilevato che invece all'articolo 2, rubricato « Decorrenza degli effetti », si stabilisce che le disposizioni del provvedimento si applicano ai « redditi maturati e certificati » alla data di entrata in vigore della legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

5-11578 Dieni: Sulla sede della Polstrada di Villa San Giovanni.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

L'onorevole Dieni, unitamente ad altri deputati, evidenzia l'inadeguatezza della sede del distaccamento della Polizia stradale di Villa San Giovanni e chiede se risponda al vero che l'Amministrazione dell'interno intende procedere all'accorpamento del citato distaccamento con la Sezione della Polizia stradale di Reggio Calabria.

Come riportato nell'interrogazione, effettivamente, il distaccamento della Polizia stradale di Villa San Giovanni è attualmente ubicato presso un edificio di proprietà privata, in virtù di due distinti contratti di locazione.

Attesa le criticità di tipo logistico e strutturale dell'immobile, già dal 2008 i competenti organi territoriali hanno avviato ricerche per reperire uno stabile da adibire a nuova sede del reparto. Tuttavia, gli immobili individuati non sono risultati idonei alla finalità.

Tale situazione ha indotto il dirigente del Compartimento Polizia stradale per la Calabria a proporre il ripiegamento del distaccamento presso l'immobile che attualmente ospita la Sezione Polizia stra-

dale di Reggio Calabria, situato a sette km di distanza, in corrispondenza dello svincolo dell'autostrada A3.

In effetti, in tale struttura, attraverso minimi interventi di redistribuzione interna degli spazi, troverebbero agevole collocazione tutte e 43 le unità di personale attualmente in servizio presso il distaccamento di Villa San Giovanni, a fronte di una dotazione organica teorica limitata a 19 unità.

Osservo, comunque, che il distaccamento in questione non rientra tra i Reparti di Polizia stradale soppressi dal Capo della Polizia con decreto dello scorso 31 marzo, in un'ottica di razionalizzazione dell'assetto organizzativo e funzionale degli uffici territoriali della Specialità.

D'altra parte, informo che il suo accorpamento con la Sezione di Polizia stradale di Reggio Calabria non costituisce oggetto di valutazione da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Al contrario, il progetto di riordino, delle Specialità ne contempla l'elevazione a Sottosezione, con compiti di vigilanza in ambito autostradale e sulla viabilità ordinaria.

ALLEGATO 7

5-11426 Plangger: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nel territorio ionico.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Plangger e Labriola richiamano l'attenzione sulla recrudescenza dei fenomeni di criminalità nella città di Taranto, paventando che il territorio della pugliese stia diventando oggetto di infiltrazione da parte della Sacra corona unita e in relazione al mercato della droga, anche da parte della 'ndrangheta.

Chiedono, pertanto, l'intensificazione in via d'urgenza delle azioni di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia e, più in generale, adozione di misure volte a garantire una maggiore sicurezza per la cittadinanza.

Premetto che su tutti gli episodi indicati nell'interrogazione sono state immediatamente sviluppate indagini da parte delle Forze di Polizia, coordinate dalla locale Procura, che non hanno escluso alcuna pista.

Si tratta di episodi che evidenziano una significativa presenza del fenomeno estorsivo nel territorio tarantino, tant'è che esso è oggetto di attenzione da parte delle Forze dell'Ordine e della Prefettura in sede di riunione tecnica di coordinamento interforze.

I reati di natura estorsiva, insieme al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, risultano tra le attività alle quali ricorrono tradizionalmente la criminalità comune ed organizzata locale.

Quest'ultima risente ancora in maniera importante della incisiva azione repressiva, attuata dalle Forze dell'ordine con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha determinato negli ultimi anni la disgregazione dei vertici.

Resta, tuttavia, una specifica attenzione sui reati cosiddetti « spia » che rappresentano le tradizionali fonti di sostentamento per le casse dei gruppi criminali che, in assenza di un vertice comune e aggregante, sono tendenzialmente proiettati ad imporre la loro egemonia su limitate fette di territorio cittadino.

Nell'ultimo periodo, a seguito della scarcerazione di elementi di spicco della criminalità locale, tuttora sottoposti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, si sono determinati fattori di criticità, i quali hanno trovato conferma investigativa (operazione « città nostra ») nell'individuazione di un'agguerrita organizzazione criminale di tipo mafioso, molto radicata sul territorio e collegata con altri gruppi delinquenziali, capace di imporre periodiche dazioni di denaro ai commercianti dei Quartieri Borgo e Solito.

Nel corso delle indagini sono emersi diversi episodi di estorsione, che tuttavia non sono stati mai denunciati.

E sono proprio la modesta collaborazione delle vittime di questo specifico reato e la carenza di denunce a caratterizzare il fenomeno del *racket* a Taranto.

Allo scopo di sviluppare la specifica attività di prevenzione e di rafforzare la collaborazione con gli operatori economici del territorio, sono stati avviati negli ultimi mesi continui tavoli di confronto che hanno visto la partecipazione della Camera di Commercio, della Confindustria e delle Organizzazioni di categoria e sindacali.

In particolare, sul tema specifico del *racket*, delle estorsioni e dell'usura, è stato

istituito un gruppo di lavoro con l'obiettivo di rendere operativi gli strumenti di sostegno in favore di coloro che siano disponibili a collaborare con le Forze dell'Ordine e al tempo stesso di favorire l'accesso al credito per gli esercenti di attività che a causa delle difficoltà economiche siano costretti a rivolgersi agli usurai.

Voglio sottolineare che tali iniziative sono espressione di una precisa strategia mirata alla costruzione di un modello di sicurezza partecipata, nella consapevolezza che l'efficientamento del sistema di prevenzione e contrasto della criminalità passa anche attraverso la condivisione di strategie e risorse con le istituzioni locali e la società civile.

Sempre sul piano delle azioni di prevenzione è stato dato impulso alle misure previste dal decreto-legge n. 14 del 2017 in tema di sicurezza urbana, che consentono, attraverso il coinvolgimento dell'Amministrazione comunale, di migliorare la vivibilità cittadina e contrastare il fenomeno di degrado, innalzando pertanto la percezione di sicurezza dei cittadini.

Per quanto riguarda il controllo del territorio, sono stati ulteriormente intensificati servizi coordinati con pattuglie interforze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia municipale, nelle aree più sensibili del capoluogo.

La Guardia di finanza e la Polizia municipale, nell'ambito di potenziati controlli sulle attività economiche abusive, sono state impegnate nel contrasto al commercio illegale, in particolare per la repressione della vendita di merci contraffatte.

Per completezza, informo che il dispositivo delle Forze di polizia presente nel capoluogo e nella provincia di Taranto è costituito complessivamente da 2.309 unità, di cui 829 appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato e 728 militari dell'Arma dei Carabinieri, ai quali si aggiungono 752 finanzieri che, pur svolgendo prevalenti compiti di polizia tributaria, concorrono anch'essi ai piani coordinati di controllo del territorio.

Le citate dotazioni, già incrementate nel recente passato, costituiscono, al momento, il massimo sforzo organizzativo possibile, tenuto conto degli analoghi impegni di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale.

Si soggiunge che, ai fini dell'ottimale impiego del predetto personale, i servizi di prevenzione generale vengono, di volta in volta, rimodulati nel corso di apposite riunioni tecniche interforze sulla base delle criticità riscontrate e secondo specifiche strategie che garantiscano sempre un'adeguata presenza di operatori delle Forze dell'ordine sul territorio anche con il supporto di aliquote dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

In conclusione, ritengo che il quadro delineato consenta di affermare che la situazione della sicurezza pubblica in provincia di Taranto è costantemente seguita dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia, con il sinergico concorso di tutte le istituzioni preposte a vario titolo alla tutela della legalità e all'ordinata e civile convivenza della comunità locale.

ALLEGATO 8

**5-11577 Fiano: Sugli atti intimidatori ai danni
di una amministratrice locale.**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fiano e altri deputati, nel richiamare l'attenzione del Ministro dell'interno su alcuni episodi intimidatori posti in essere nei confronti della sindaca di Polverara, Alice Bulgarello, chiedono quali iniziative si intendano assumere per tutelare l'incolumità della prima cittadina e individuare gli autori delle intimidazioni.

Già ho avuto modo di esprimere personalmente la mia vicinanza alla sindaca che ho incontrato a Polverara nel marzo dello scorso anno. Consentitemi di ribadire anche in questa sede la mia solidarietà e quella del Governo ad Alice Bulgarello nei confronti suoi e di tutti gli altri amministratori locali vittime di atti di violenza e di intimidazione.

Le intimidazioni in loro danno rappresentano atti criminali particolarmente odiosi, in quanto tendono ad annichilire la libera autodeterminazione di persone chiamate ad esercitare un ruolo pubblico e ad insinuare nelle comunità sentimenti di rassegnazione e sfiducia. La pericolosità del fenomeno è legata anche dalla gravità delle alterazioni delle regole e dei meccanismi della democrazia a livello locale che possono scaturirne.

Venendo alla specifica vicenda segnalata dagli onorevoli interroganti, effettivamente, il primo episodio intimidatorio nei confronti della sindaca di Polverara risale al 2 febbraio 2016, allorquando nella sede municipale fu rinvenuta una lettera contenente minacce con cui veniva intimato alla prima cittadina di non procedere alla costituzione di parte civile del Comune in

un processo penale di imminente celebrazione, prospettando minacce anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria. Il successivo 10 febbraio, al medesimo indirizzo, fu recapitata una nuova lettera anonima contenente ulteriori accuse e minacce.

Gli inquirenti hanno ipotizzato che anche questa seconda missiva fosse connessa alla costituzione di parte civile, voluta dal sindaco Bulgarello, nel procedimento penale che vede il coinvolgimento, per vari reati in concorso, dell'ex sindaco di Polverara, Sabrina Rampin, e di altre undici persone.

Più di recente, precisamente lo scorso 25 maggio, la sindaca ha sporto denuncia a carico di ignoti per ingiuria e minacce aggravate a seguito della ricezione di un'ulteriore lettera anonima.

Assicuro che gli atti intimidatori appena descritti sono stati valutati con la massima attenzione da parte delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, che hanno disposto, fin dal primo episodio, adeguate misure di protezione individuale, provvedendo a rafforzarle dopo l'episodio dello scorso mese e a confermarle, da ultimo, all'esito della Riunione tecnica di coordinamento interforze tenutasi presso la Prefettura di Padova lo scorso 7 giugno.

In merito alla individuazione degli autori delle intimidazioni, il Ministero della giustizia ha informato che presso la Procura della Repubblica di Padova pendono alcuni procedimenti penali a carico di ignoti e sono tuttora in corso approfondimenti investigativi da parte dei Carabinieri.

Su un piano più generale, evidenzio che le Autorità provinciali di pubblica sicu-

rezza e le Forze di polizia seguono con la massima attenzione tutti gli episodi intimidatori nei confronti di amministratori locali.

La protezione di quest'ultimi e delle altre persone esposte a rischio a causa delle funzioni esercitate costituisce una priorità nella pianificazione dei servizi di polizia nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, che vengono rimodulati in relazione alle mutevoli esigenze del contesto in cui le stesse si trovano a operare.

Oltre che per l'applicazione delle vigilanze generiche radio collegate nell'ambito dei citati piani di prevenzione generale, la valutazione dell'esposizione a rischio costituisce oggetto di un'approfondita e periodica rivisitazione – sia in ambito locale da parte della competente Prefettura che in sede centrale da parte dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale – per l'applicazione dei dispositivi di protezione di livello più elevato previsti dalla legge.

Si tratta di un meccanismo che – credo – si possa dire ben rodato, rimodulato negli anni attraverso interventi correttivi volti a incrementarne l'efficienza e a ridurre i costi di esercizio. In attuazione di esso, in questo momento risultano attivi nei confronti di amministratori locali 23 dispositivi tutori adottati su determinazione dell'Ufficio Centrale Interforze e sono, altresì, in atto 1.086 servizi di vigilanza generica radiocollegata adottati su disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

La particolare attenzione dedicata al fenomeno in questione è comprovata dal fatto che dal febbraio del 2016 è operativo presso il Viminale l'Osservatorio permanente sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, partecipato

dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali e dai competenti Dipartimenti di questo Ministero.

L'Osservatorio ha il compito di costruire un modello di monitoraggio costante finalizzato a disporre degli elementi per una visione complessiva della situazione sul territorio nazionale, tenuto conto che vi confluiranno, semestralmente, anche i dati dell'attività di rilevazione degli episodi intimidatori, già avviata dal Ministero dell'interno.

L'obiettivo prioritario del monitoraggio è di approfondire le cause che determinano il fenomeno e di individuare le strategie più adatte per la prevenzione e il contrasto del medesimo, che tengano conto dell'esperienza quotidiana di coloro che vivono nei governi locali e siano in grado di rispondere in maniera differenziata alle diverse situazioni territoriali.

In quest'ottica, è particolarmente rilevante il ruolo attivo e di dialogo affidato dagli Osservatori provinciali creati presso sei prefetture pilota (Reggio Emilia, Verona, Cagliari, Latina, Foggia).

Il rilancio dell'attività dell'Osservatorio in questione è stato oggetto di un incontro, tenutosi il 16 marzo scorso, tra il Ministro dell'interno, una delegazione dell'ANCI e una rappresentanza degli amministratori locali pugliesi, anche in vista della possibile istituzione di nuove sezioni provinciali dell'organismo, in aggiunta alle sei predette.

Ricordo, infine, che è attualmente al vaglio parlamentare un disegno di legge sulla specifica materia degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Il provvedimento è stato approvato dal Senato nel mese di giugno dello scorso anno, con il pieno sostegno del Governo, e attualmente è all'esame della Camera.

ALLEGATO 9

5-11579 Costantino: Sulle condizioni di sicurezza del porto di Ravenna.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le questioni segnalate dagli onorevoli Costantino, Andrea Maestri e Marcon e sono state valutate con attenzione da questa Amministrazione nel momento in cui sono stati emanati il decreto ministeriale del 31 luglio 2015, relativo alla ripartizione delle sedi e della dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sul territorio nazionale, e il conseguente provvedimento del Capo del Corpo medesimo del successivo 3 agosto. Grazie a tali provvedimenti – ricordo – è stato ultimato il riordino del dispositivo di soccorso dei Vigili del fuoco sul territorio nazionale.

La dislocazione territoriale del personale del Corpo nazionale è stata da ultimo rivista con decreto del Ministro dell'interno del 12 aprile 2017, che ha previsto – tra l'altro – l'incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Comando provinciale di Ravenna di 4 unità.

Voglio evidenziare che i decreti appena citati hanno determinato l'entità del dispositivo di soccorso per ogni singola sede, sulla base di rigorose analisi statistiche e parametri, tra i quali il numero di interventi e le caratteristiche di rischio dei territori.

Per quanto concerne la rimodulazione del personale del distaccamento portuale di Ravenna, evidenzio preliminarmente che il progetto di riordino ha rivisto l'intero organico degli specialisti nautici su tutte le sedi portuali in ambito nazionale, in relazione alla classificazione di rischio attribuita sulla base dei dati dell'Assoporti

del 2012. Nell'ambito della suddetta classificazione, che prevede la suddivisione dei distaccamenti portuali in due classi, Ravenna è inclusa tra le sedi della seconda classe, alle quali è stata assegnata una dotazione organica di 24 unità di specialisti nautici.

Al riguardo, si rappresenta che il sistema classificatorio dei porti è in fase di riesame sulla base dei dati dell'Assoporti aggiornati al 2016. Pertanto, qualora, in relazione agli accresciuti traffici, a Ravenna dovesse essere attribuita una classificazione più elevata, si potrà provvedere ad una rimodulazione della dotazione organica.

Attualmente l'organico effettivo del distaccamento portuale di Ravenna è pari a 22 specialisti nautici. Il raggiungimento della situazione di pieno organico potrà realizzarsi a conclusione del corso di formazione per nuovi specialisti portuali che si terrà a breve.

In ogni caso, faccio presente che gli interventi svolti dal distaccamento portuale di Ravenna sono stati 2 nel 2014, 2 nel 2015, 1 nel 2016 e, sinora, 1 nell'anno in corso.

In relazione alla squadra terrestre presente presso il distaccamento portuale di Ravenna, confermo che dal mese di ottobre 2015 non è stato più possibile garantirne l'operatività, in connessione con la necessità di assicurare il personale operativo al distaccamento di Cervia, nel frattempo riclassificato da distaccamento misto a distaccamento permanente.

Attualmente gli interventi nell'area prospiciente il porto sono assicurati dalla sede del Comando provinciale, il cui or-

ganico effettivo è costituito attualmente da 9 capi reparto, 51 capi squadra e 112 vigili, con carenze che, per le singole qualifiche, non si discostano sensibilmente dalla media nazionale.

A parziale compensazione di tali carenze saranno assegnati al Comando 7 vigili del fuoco e 1 capo squadra, a seguito, rispettivamente, della mobilità nazionale di unità già in servizio e del completamento del corso di formazione in atto.

Ulteriori assegnazioni potranno essere effettuate a conclusione dei concorsi a capo reparto, capo squadra e vigile del fuoco, in parte in corso di svolgimento, in parte banditi e in parte in via di indizione.

Nell'auspicabile prospettiva che tali assegnazioni si concretizzino, sarà presa in considerazione la possibilità di ripristinare la presenza della squadra terrestre presso il distaccamento portuale di Ravenna.